

COMUNE DI CASTEL DI TORA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 06.09.2014	Approvazione aliquote TASI ESERCIZIO 2014. Determinazioni.
---------------------------------------	---

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** il giorno **SEI** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **14,30 e ss.** a Castel di Tora, nella Sede Comunale sita in via Don S. Gentili n.11, alla prima convocazione in seduta straordinaria partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
D'ALESSANDRO Cesarina – Sindaco	X	
NOVELLI Alessio	X	
SIMEONI Matteo	X	
ROSSI Luigino	X	
ROSSI Fabrizio	X	
NOVELLI Giovanni	X	
MELONI Alessandra	X	
SILVETTI Liana	X	
FEDERICI Giuseppe	X	
PATRIZI Liliano	X	
ROSIGNOLI Roberto		X

IN CARICA: 11	PRESENTI: 10	ASSENTI: 1
----------------------	---------------------	-------------------

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco Cesarina D'ALESSANDRO.
Assiste il Segretario Comunale Dott. Claudio Santarelli.

IL SINDACO

Illustra il punto all'O.d.G. procedendo alla lettura della proposta di deliberazione.

Interviene il consigliere PATRIZI Liliano il quale chiede delucidazioni in merito ai costi della sicurezza ammontanti ad € 7.020,00 sostenuti dal Comune.

E' presente il responsabile dell'area economico-finanziaria rag. Domenico Giovannelli il quale, richiesto dal Sindaco, fornisce delucidazioni in merito, spiegando che tali somme rappresentano i costi sostenuti dal Comune per la videosorveglianza.

Non verificandosi ulteriori interventi, il Sindaco invita il Consiglio a votare il punto all'O.d.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il regolamento I.U.C., approvato in questa stessa seduta consiliare;

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire, dal 2014, il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

VISTO, inoltre, il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 68/2014, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);

- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014), i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
- per l'anno 2014 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Solo per il 2014 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);

c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine all'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille di cui al comma 677 della legge n. 147/2013;

RICHIAMATO infine l'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale, con la modifica del comma 688 della legge n. 147/2013, ha fissato scadenze di versamento dell'acconto TASI 2014 differenziate in funzione della data di approvazione e pubblicazione delle aliquote sul sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze, stabilendo che:

- l'acconto TASI era dovuto entro il 16 giugno 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 31 maggio 2014, con invio da parte del comune entro il 23 maggio 2014;
- l'acconto TASI è dovuto entro il 16 ottobre 2014 in caso di pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con invio da parte del comune entro il 10 settembre 2014;
- non è dovuto acconto ed il tributo è versato in unica scadenza il 16 dicembre 2014 nel caso di mancata pubblicazione della delibera entro il 18 settembre, con applicazione dell'aliquota di base all'1 per mille, fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 677;

CONSIDERATO che:

a) non si ritiene necessario applicare agevolazioni o detrazioni ai fini della TASI;

b) il riparto del carico tributario complessivo gravi per il 20% a carico dell'utilizzatore e per l'80% a carico del possessore;

Ritenuto quindi di fissare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2014, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	2
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	2
Abitazioni tenute a disposizione	2
Fabbricati rurali strumentali	1
.....	
.....	
Altri immobili	2

Ritenuto inoltre, di non applicazione delle riduzioni/detrazioni TASI per abitazione principale;

STIMATO in €. 20.000,00 il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dallo schema del Regolamento TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti:

- o illuminazione pubblica;
- o sicurezza;
- o manutenzione strade;
- o manutenzione del verde;
- o sgombero della neve;
- o protezione civile;

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, al netto delle spese di personale, di seguito riportate:

ND	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 18.350,60
2	SICUREZZA	€ 7.020,00
3	MANUTENZIONE STRADE	€ 5.206,10
4	MANUTENZIONE DEL VERDE	€ 1.824,90
5	SGOMBERO NEVE	€ 219,00
6	PROTEZIONE CIVILE	€ 0,00
7		€
8		€
9		€
10		€
TOTALE		€ 32.620,60

a fronte di un gettito stimato di €. 20.000,00 (copertura 61,31%);

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di

riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni

inviati dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

RICHIAMATO infine l'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge n. 89/2014), il quale fissa al 10 settembre 2014 il termine per l'invio della deliberazione delle aliquote TASI per l'anno 2014;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano e dichiarata dal Sindaco

PRESENTI: n. 10
ASSENTI: n. 1 (Rosignoli R.)
FAVOREVOLI: n. 8
CONTRARI: n. 0
ASTENUTI: n. 2 (Patrizi L., Federici G.)

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	2 ‰
Abitazione principale e relative pertinenze (escluse categorie A/1, A/8 e A/9)	2 ‰
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	2 ‰
Unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che le utilizza come abitazione principale	2 ‰
Abitazioni tenute a disposizione	2 ‰
Fabbricati rurali strumentali	1 ‰

Beni merce	2 ‰
.....	
Altri immobili	2 ‰

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;
- 3) di stabilire che non si applicano per la TASI riduzioni e detrazioni per abitazione principale;
- 4) di stimare in €. 20.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;
- 5) di stabilire in €. 32.620,60 i costi dei servizi indivisibili, alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella scheda sopra riportata;
- 6) rilevata l'urgenza, con separata votazione espressa per alzata di mano e dichiarata dal Sindaco (FAVOREVOLI: n. 8, ASTENUTI: n. 2 – Patrizi L., Federici G., CONTRARI: n. 0), di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE n. 33 del 06.09.2014

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

F.to (Cesarina D'ALESSANDRO)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott. Claudio Santarelli)

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 09.09.2014 per quindici giorni consecutivi.

Castel di Tora, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dott. Claudio Santarelli)

La presente deliberazione è:

Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Dott. Claudio Santarelli)

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia ad uso amministrativo.

Castel di Tora, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Claudio Santarelli

COMUNE DI CASTEL DI TORA

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Approvazione aliquote TASI esercizio 2014. Determinazioni

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Castel di Tora, lì 05.09.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to *(Rag. Domenico GIOVANNELLI)*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Castel di Tora, lì 05.09.2014

IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to *(Rag. Domenico GIOVANNELLI)*